

# INSTITUT VALDÔTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION

Legge Regionale 24 maggio 2007, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni

## DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE N. 021 DEL 11 DICEMBRE 2018

Oggetto: **APPROVAZIONE PROROGA FINO AL 30 APRILE 2019 DELLA CONVENZIONE DISCIPLINANTE LE FUNZIONI DI CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA (CUC) REGIONALE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE GIÀ SOTTOSCRITTA CON IN.VA. S.P.A.**

### Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

◇ visti:

- la legge regionale 24 maggio 2007, n. 10 “Nuova disciplina dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition” (IVAT)” e successive modificazioni ed integrazioni;
- lo “Statuto dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition” approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 04 del 20 febbraio 2013, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17 aprile 2014;
- il “Regolamento per la finanza e per la contabilità dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 08 agosto 2012, come modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18 settembre 2018;
- il “Regolamento per l’affidamento di lavori, di servizi e di forniture di importo inferiore alle rispettive soglie comunitarie”, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 18 settembre 2018;

◇ verificato che:

- la legge regionale n. 10/2007 affida al Presidente il ruolo di direzione politico amministrativa dell’IVAT, le cui funzioni sono meglio precisate all’art. 3 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale”
- la medesima legge regionale n. 10/2007, all’articolo 5, comma 2bis, prevede che “il consiglio di amministrazione, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, può nominare, su proposta del presidente un direttore avente i requisiti di professionalità di cui all’articolo 22 della legge regionale n. 22/2010, al quale sono affidate, con incarico di durata quadriennale, la gestione e la responsabilità di funzionamento dell’IVAT. Al direttore sono delegabili tutti gli adempimenti che non siano riservati agli altri organi dell’IVAT, in particolare quelli correlati all’esercizio delle funzioni di cui agli articolo 4 e 16 della legge regionale n. 22/2010”;
- il Consiglio di Amministrazione dell’IVAT ha formalmente conferito con deliberazione n. 4 in data 24 gennaio 2017 l’incarico di Direttore dell’Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition per il periodo dal 1° febbraio 2017 al 31 dicembre 2019;

◇ richiamate:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 59 in data 28 dicembre 2017, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione dell’Institut per l’esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020, con attribuzione al Direttore delle quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati del bilancio di cassa 2018;

→ le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 08 in data 05 aprile 2018, n. 21 in data 16 luglio 2018 e n. 33 in data 18 settembre 2018, con le quali si sono apportate variazioni al bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020;

→ le proprie determinazioni n. 001 in data 23 gennaio 2018, n. 008 in data 08 maggio 2018 e n. 016 in data 1° ottobre 2018, con le quali si sono disposti prelievi dal fondo di riserva al fine di istituire e finanziare alcuni capitoli del bilancio di previsione dell'Institut per l'esercizio finanziario 2018 e triennale 2018/2020;

◇ premesso che:

→ con deliberazione n. 45 in data 27 agosto 2014 il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di aderire, alla società IN.VA. S.p.A. mediante acquisto di quote societarie, in modo da consentire all'IVAT, in qualità di socio di IN.VA. S.p.A., di avvalersi di suddetta società per l'espletamento delle attività di centrale di committenza

→ con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione n. 56 in data 22 ottobre 2014 e n. 45 in data 15 dicembre 2016, veniva approvata la sottoscrizione delle convenzioni disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture, a valere per i bienni 2015/2016 e 2017/2018, con previsione di un onere a carico dell'IVAT per la fornitura del servizio quantificato forfetariamente nell'importo di 2.500,00€ annui, da riconoscere in due semestralità posticipate dietro presentazione di regolare fattura;

◇ considerato che con nota prot. n. 12038/2018 in data 06/12/2018, ns. prot. n. 1281/2018 in data 07/12/2018, la Società IN.VA. S.p.a. comunicava che nelle more del processo di revisione della Convenzione già sottoscritta con la Regione autonoma Valle d'Aosta e con l'obiettivo di allineare gli accordi disciplinanti le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) nei contenuti e nel periodo di validità, propone la proroga della convenzione in essere sino al 30 aprile 2019, alle medesime condizioni pattuite, con un onere a carico dell'IVAT per la fornitura del servizio quantificato forfetariamente nell'importo di 834,00€ oltre all'IVA;

◇ ritenuto opportuno accogliere la proposta ricevuta, rinviando ad un successivo provvedimento del Consiglio di Amministrazione l'adesione alla nuova Convenzione, nel momento in cui la medesima sarà sottoscritta con la Regione autonoma Valle d'Aosta, al fine di allinearne i contenuti ed il periodo di validità;

◇ dato atto che il responsabile del servizio finanziario ha attestato la regolarità contabile al presente atto;

## DETERMINA

1. di accogliere la proposta avanzata dalla Società IN.VA. S.p.a. autorizzando la proroga fino al 30 aprile 2019 della convenzione disciplinante le funzioni della Centrale Unica di Committenza (CUC) regionale per l'acquisizione di servizi e forniture ed in scadenza al 31 dicembre 2018, alle medesime condizioni pattuite, con un onere a carico dell'IVAT per la fornitura del servizio quantificato forfetariamente nell'importo di 834,00€ oltre all'IVA;
2. di dare atto che alla scelta circa la sottoscrizione di una nuova convenzione si procederà a seguito di decisione da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione;
3. di pubblicare la presente determinazione all'albo dell'Institut per quindici giorni consecutivi, in analogia con quanto previsto per gli altri atti degli organi istituzionali dall'articolo 10 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 3.

Il Presidente  
Ermanno BONOMI

